

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro*

---

## *Commercialisti - Revisori*

Mauro Della Frera  
Maurizio Borboni  
Sofia Borboni  
Marisa Coppi  
Elena Picen  
Sonia Bianchi  
Carolina Bianchi  
Alessandro Co'  
Jenni Lombardi  
Fabio Navoni  
Elena Pancari  
Giulia Pasinetti  
Claudia Bertoli  
Roberto Brustia  
Giulia Castellucchio  
Giulia Perani

## *Consulenti del lavoro*

Silvia Margini

## **Circolare Dicembre 2025**

### Sommario

1) Il Trattamento di Fine Mandato Amministratori.....	1
2) Rimborsi Chilometrici .....	2
3) Deducibilità omaggi.....	5
4) Stampa dei registri contabili .....	5

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno e viste anche le numerose verifiche a cui sono stati assoggettati gli agenti di assicurazione nel recente periodo, con la presente si desidera ricordare il trattamento fiscale di alcune spese.

### **1) Il Trattamento di Fine Mandato Amministratori**

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) rappresenta una somma riconoscibile agli amministratori al termine dell'incarico svolto per conto della società. Pur non essendo disciplinato in modo puntuale dal legislatore, l'istituto è stato oggetto di chiarimenti e interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate nonché a diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo il criterio assunto da Agenzia delle Entrate, gli accantonamenti effettuati annualmente al fondo TFM sono deducibili secondo il principio di competenza **solo se il diritto alla relativa indennità risulta da un documento scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto**. L'atto deve inoltre riportare un criterio puntuale di determinazione dell'indennità e non una generica attribuzione. La data certa può essere attestata, ad esempio, attraverso la verbalizzazione notarile di un'assemblea, l'autentica della firma, la registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate,

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro*

---

l'invio della delibera tramite PEC o mediante raccomandata A/R in plico aperto. In assenza di un atto con queste caratteristiche, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'indennità potrà essere dedotta solo al momento dell'effettiva erogazione, con il principio di cassa. È inoltre opportuno ricordare che ogni mandato amministrativo è considerato autonomo, con la conseguenza che il requisito della data certa deve essere soddisfatto per ciascun incarico.

## Accantonamento del TFM tramite polizza assicurativa

La società può scegliere di destinare le somme accantonate a una polizza assicurativa, in tal caso, i premi corrisposti alla compagnia non costituiscono un costo deducibile, ma rappresentano un credito verso l'assicuratore, mentre **l'unico onere fiscalmente rilevante rimane l'accantonamento al fondo TFM, oppure, in assenza di atto con data certa, l'indennità erogata al termine dell'incarico.** Nel caso si proceda con la stipula di una polizza, contraente sarà sempre la società, mentre il beneficiario potrà essere alternativamente la società stessa o l'amministratore.

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale sulla somma erogata, il TFM è soggetto a tassazione separata, **purché esista un atto con data certa anteriore**, mentre in assenza di questo elemento subisce tassazione in via ordinaria.

## Determinazione dell'importo accantonato

La legge non stabilisce un criterio obbligatorio di calcolo dell'entità del TFM, ma l'importo deve risultare proporzionato al compenso annuo per essere considerato deducibile. In sede di controllo, l'Amministrazione finanziaria ha talvolta contestato accantonamenti superiori al rapporto compenso annuo/13,5, richiamando per analogia il metodo previsto per il TFR dei dipendenti. Sebbene tale interpretazione sia stata oggetto di critiche, l'allineamento al parametro del TFR può rappresentare un criterio prudenziale per minimizzare contestazioni sulla congruità.

## 2) Rimborsi Chilometrici

Relativamente ai rimborsi chilometrici e alle indennità di trasferta corrisposte a dipendenti ed amministratori, alla luce anche delle recenti modifiche normative circa la tracciabilità dei pagamenti, ricordiamo quanto di seguito.

### 2.1 Autovettura concessa per uso esclusivamente aziendale

Se l'azienda decide di acquistare un veicolo da utilizzare esclusivamente per le esigenze di servizio e lo assegna agli amministratori per le trasferte, a questi ultimi non spetterà alcun rimborso chilometrico.

Qualora, durante la missione, si sostengano comunque spese connesse all'utilizzo dell'autovettura, come carburante, pedaggi o altre spese di percorso, tali importi potranno essere rimborsati in modo analitico e resteranno esclusi dalla base imponibile sia fiscale sia contributiva.

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro*

---

## 2.2 Uso dell'autovettura personale dell'amministratore

Quando l'amministratore utilizza, per motivi di servizio, un'autovettura di cui ha la disponibilità personale (anche se non di sua proprietà), egli ha diritto al rimborso dei chilometri percorsi per conto dell'azienda, calcolato applicando le tariffe ACI.

Tali rimborsi sono assimilati ai rimborsi a piè di lista e, di conseguenza, non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale e previdenziale. Per evitare contestazioni circa l'importo fiscalmente esente corrisposto, l'orientamento prevalente riconosce nelle tabelle ACI l'unico parametro attendibile. Per tale motivo si raccomanda di attenersi esclusivamente a tali valori per il calcolo dei rimborsi.

La società deve quantificare l'indennità chilometrica sulla base di elementi coerenti e verificabili, prendendo in considerazione:

- i chilometri effettivamente percorsi;
- il modello di veicolo utilizzato;
- il costo chilometrico determinato in funzione della tipologia dell'automobile e della percorrenza annua complessiva
- il possesso di documentazione comprovante la trasferta effettuata.

Viceversa, qualora l'importo riconosciuto ecceda i valori ACI, tale circostanza può essere interpretata dagli organi di controllo come un tentativo di elusione o evasione contributiva e fiscale: in questo caso, l'intero rimborso potrebbe essere riqualificato come reddito imponibile, con recupero di imposte e contributi.

## 2.3 Costi del rimborso chilometrico deducibili per l'impresa

L'impresa può dedurre i costi sostenuti per i rimborsi chilometrici, ma solo entro il limite del costo di percorrenza riferibile ad autovetture con potenza non superiore a **17 cavalli fiscali** per i veicoli a benzina e **20 cavalli fiscali** per quelli a gasolio, secondo quanto indicato nelle tabelle ACI. L'eventuale eccedenza rispetto a tali valori non è fiscalmente deducibile. Le tabelle ACI vengono aggiornate semestralmente e sono disponibili sul sito web dell'Automobile Club Italia.

## 2.4 Indennità di trasferta

L'indennità di trasferta rappresenta un importo che l'azienda può corrispondere per compensare il disagio derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede ordinaria.

Quando tale indennità è riconosciuta per missioni effettuate **fuori dal Comune** in cui si trova la sede abituale di lavoro, essa beneficia dell'esenzione fiscale e contributiva entro i seguenti limiti:

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro*

---

- a) **46,48 euro al giorno** (77,47 euro per trasferte all'estero): indennità totalmente forfettaria, senza alcun rimborso analitico né fornitura gratuita di vitto o alloggio; eventuali spese sostenute dal lavoratore resteranno quindi a suo carico e non potranno essere fatturate alla società;
- b) **30,99 euro al giorno** (51,65 euro per l'estero) qualora sia previsto un rimborso analitico *oppure* la fornitura gratuita di vitto o di alloggio;
- c) **15,49 euro al giorno** (25,82 euro per trasferte internazionali) se sono rimborsati o forniti gratuitamente *sia* vitto *sia* alloggio.

Qualora l'importo erogato superi tali soglie, la parte eccedente deve essere assoggettata a tassazione e contribuzione, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro.

In merito alla formula forfettaria indicata al punto a), è necessario evidenziare che gli amministratori non possono percepire l'indennità esente qualora, per le stesse giornate, presentino documenti di spesa relativi a pasti o pernottamenti. La presenza di tali fatture renderebbe infatti incompatibile l'erogazione dell'indennità forfettaria esente, che verrebbe contestata dall'Amministrazione finanziaria.

## 2.5 Documentazione probatoria trasferte e tracciamento pagamenti

Il lavoratore (sia esso amministratore e lavoratore dipendente) per avvalersi dell'esenzione fiscale e contributiva dei rimborsi chilometrici e delle indennità di trasferta, è obbligato a fornire all'impresa una prova analitica delle diarie, con l'indicazione delle giornate di missione, della percorrenza effettuata, del luogo di partenza e di arrivo, del motivo della missione, etc.

In occasione di accertamenti ispettivi, in mancanza di documentazione probatoria, le somme erogate a titolo di indennità di trasferta e/o di rimborsi chilometrici, potrebbero essere considerate **retribuzione** e, quindi, assoggettate ad imposte, tasse e sanzioni nel limite della prescrizione quinquennale.

**Vi ricordiamo, infine, che è importante la corretta e veritiera rilevazione dei chilometri percorsi** poiché il fisco, in caso di non corrispondenza tra chilometri dichiarati e chilometri rilevati, potrebbe procedere alla ripresa degli importi dedotti a titolo di rimborso chilometrico, richiedendo il versamento delle imposte e dei contributi determinati dalla nuova maggior base imponibile, insieme alle relative sanzioni ed interessi. Per la rilevazione degli effettivi chilometri sostenuti dalle autovetture, l'Agenzia delle Entrate si avvale anche della consultazione delle banche dati ove sono registrati i chilometri percorsi dalle autovetture rilevati in sede di revisione periodica obbligatoria, nonché delle rilevazioni effettuate dai dispositivi Telepass sulle strade a pedaggio. Recentemente si sono verificati casi nei quali l'Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento, ha contestato l'incongruità dei chilometri dichiarati dagli amministratori di società per i rimborsi chilometrici perché non coerenti con quelli risultanti alla concessionaria in occasione dei tagliandi effettuati ed ha quindi **ripreso l'intero importo dichiarato a titolo di rimborso chilometrico (e non solo la parte eccedente tra il dichiarato ed il rilevato)**, assimilandolo a reddito da lavoro dipendente e richiedendo le relative imposte e contributi.

Infine, come anticipato in precedenza, **la Legge di bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo di**

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro*

---

**pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea, ai fini:**

- della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti;
- della deducibilità in capo all'impresa delle suddette spese.

Per tale motivo tutte le citate spese sono da pagare esclusivamente con mezzi tracciabili, poiché in caso contrario il costo è da considerarsi indeducibile.

### **3) Deducibilità omaggi**

In occorrenza delle festività natalizie si ricorda alle imprese che affrontano costi per omaggi e regalie a dipendenti, collaboratori, clienti o altri soggetti che i costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente sono integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento solo se il loro valore imponibile unitario non supera i 50 euro, mentre nel caso in cui superino tale importo devono essere qualificati come spese di rappresentanza e quindi rispettare requisiti di inerenza e congruità per beneficiare di una percentuale di deducibilità nei limiti previsti dalla normativa. **A partire dal 2025 per beneficiare della deducibilità degli omaggi è inoltre necessario che il pagamento dei beni avvenga esclusivamente con mezzi tracciabili.**

### **4) Stampa dei registri contabili**

Con la presentazione del Modello Redditi 2025 (anno di imposta 2024) la cui scadenza per i contribuenti con l'anno di imposta coincidente con periodo solare era lo scorso 31/10/2025, le società devono provvedere alla stampa annuale dei registri contabili obbligatori, in formato cartaceo o con conservazione elettronica sostitutiva. Il termine per provvedere alla stampa dei registri è di 3 mesi dalla presentazione del Modello Redditi e scadrà quindi il prossimo 31/01/2026. Entro tale data dovranno essere stampati (o conservati digitalmente):

- Il libro giornale
- Il libro inventari
- I registri IVA
- Il Registro beni ammortizzabili

Mentre per i Registri IVA e per il Registro beni ammortizzabili la normativa prevede solo la stampa su registri numerati progressivamente con indicazione dell'anno di riferimento, per il libro giornale e per il libro inventari è previsto anche il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro per ogni 100 pagine o frazioni di esse effettivamente utilizzate, per le società di capitali e di 32 euro ogni 100 pagine o frazioni di esse per tutti gli altri soggetti. Il pagamento avviene con applicazione di marche da bollo o mediante il pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo "458T" in caso di stampa cartacea, mentre per coloro che optano per la conservazione

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro*

---

digitale con il pagamento di un modello F24 con codice tributo “2501” da versare entro 120 giorno dalla chiusura dell’esercizio (quindi nel caso dell’esercizio 2024 il versamento scadeva il giorno 30/04/2025).

I soggetti in contabilità ordinaria dovranno inoltre provvedere alla stampa delle schede contabili dell’esercizio entro il termine del 31/01/2026.

**Lo Studio coglie l’occasione per augurarVi buone feste.**

Brescia, 12/12/2025

